



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Delibera n. 453 del 9 maggio 2018.

relativa all'accertamento della inconferibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. c) del d.lgs. 39/2013, con riferimento alla posizione del Presidente del Consorzio *omissis*.

Fascicolo UVIF n. 1027/2018.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 9 maggio 2018;

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

visto l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF)

Fatto.

Con nota prot. n. 113016 del 02.10.2017, la dott.ssa *omissis*, consigliere regionale della regione *omissis* e, successivamente, con nota prot. n. 128531 del 20 novembre 2017, l'avv. *omissis* e il sig. *omissis*, in qualità di consiglieri comunali del comune di *omissis*, hanno segnalato a questa Autorità che il sig. *omissis* - attuale sindaco del comune di *omissis* (avente una popolazione superiore ai 15.000 abitanti) - è stato nominato, in data *omissis*, Presidente del C.d.A. del Consorzio ASI *omissis*, ente pubblico economico di livello provinciale, in presunta violazione dell'art. 7, comma 2, lettera c) d.lgs. 39/2013.

E' stato, inoltre, specificato dagli istanti che, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto del Consorzio ASI *omissis*, il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto alla gestione ordinaria e straordinaria dell'ente ed esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente agli altri organi statutari.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Si chiedeva, inoltre, di verificare che l'interessato avesse prodotto le dichiarazioni relative alla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, di cui all'art. 20 del citato d.lgs. 39/2013, che devono essere rilasciate all'atto di conferimento dell'incarico.

Questa Autorità, a seguito del deliberato consiliare del 1.03.2018, con nota protocollo n. 21627 del 8.3.2018, ha comunicato ai soggetti interessati l'avvio di un procedimento di vigilanza relativo ad una possibile ipotesi di inconferibilità dell'incarico di Presidente del Consorzio ASI *omissis*.

Con successiva nota, protocollo n. 22203 del 9.3.2018, è pervenuta a questa Autorità copia dell'esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di *omissis* presentato, in data *omissis*, da *omissis* e *omissis*, consiglieri comunali di *omissis*, in cui si contesta l'inadempienza del RPCT dell'ASI *omissis* per non aver rilevato le presunte cause di inconferibilità del sig. *omissis* e per non aver dato attuazione all'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013.

Con nota prot. n. 28109 del 29.03.2018 il RPCT dell'ASI *omissis*, *omissis*, ha inviato a questa Autorità le proprie deduzioni in merito alla vicenda in esame.

In particolare, il RPCT, da una parte, ha sollevato dubbi in merito all'applicazione agli enti pubblici economici del d.lgs. n. 39/2013 e dall'altra, ha affermato che il Presidente del Consorzio risulti privo di deleghe gestionali dirette e che, pertanto, l'incarico ricoperto è da ritenersi conferibile, non sussistendo le condizioni di cui all'art. 7, comma 2 del d.lgs. n. 39/2013.

Ha, inoltre, confermato che l'interessato ha prodotto le dichiarazioni relative alla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, di cui all'art. 20 del citato d.lgs. 39/2013, che risultano, altresì pubblicate sul sito istituzionale del Consorzio.

In diritto. Applicazione della fattispecie di cui all'art. 7, comma 2, lettera c) del d.lgs. 39/2013.

La norma applicabile alla fattispecie in esame è quella dettata dall'art. 7, comma 2, lettera c) del d.lgs. 39/2013, secondo cui "*... a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico (...) non possono essere conferiti: (...) c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale*".

Pertanto, al fine di verificarne l'applicabilità al caso concreto, occorre esaminare i seguenti profili:

- 1) se la carica di provenienza sia sussumibile alla fattispecie di cui all'art. 7, comma 2 del d.lgs. n. 39/13;
- 2) se il Consorzio ASI *omissis* rientri nella definizione di "*ente pubblico*", ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 39/13;
- 3) se la natura dell'incarico conferito al Presidente dell'ASI *omissis* rientri nella definizione di cui all'art.1, comma 2, lett. l) del suddetto decreto, secondo cui devono intendersi "*per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.*



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

1. Sulla carica di provenienza del sig. omissis.

La norma di cui all'art. 7, comma 2 del d.lgs. n. 39/13 sopra citata prevede, quale requisito di provenienza ai fini della sussistenza della suddetta causa di inconferibilità, l'aver fatto parte, nell'anno precedente l'attribuzione dell'incarico "... della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico."

Ebbene, nel caso di specie, il sig. *omissis*, all'atto del conferimento dell'incarico di Presidente del Consorzio ASI *omissis* (*omissis*) era già Sindaco (dal *omissis*) di *omissis*, comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti ricadente nell'ambito della provincia di *omissis*.

Giova evidenziare che l'inconferibilità dell'incarico vale anche per chi, all'atto del conferimento, rivesta ancora una delle cariche elencate all'art. 7, comma 2, ostative al conferimento dell'incarico di amministratore e non soltanto per chi abbia esaurito la stessa nell'anno precedente. Anzi, la situazione di chi ancora rivesta la carica ostativa assume maggior pregnanza in relazione alle finalità di prevenzione dei fenomeni corruttivi cui la legge è rivolta.

2. Sulla natura giuridica del Consorzio ASI di omissis, quale ente pubblico economico ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett b) del d.lgs. n. 39/13.

Le funzioni tipiche dei Consorzi per lo sviluppo industriale consistono nel favorire lo sviluppo economico delle attività produttive nei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dei servizi, affiancando enti pubblici e aziende in tutte le attività mirate a favorire la promozione e lo sviluppo imprenditoriale.

Il Consorzio ASI di *omissis* è stato istituito da enti locali che vi partecipano di diritto e i cui amministratori, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto del Consorzio, sono eletti dall'assemblea generale fra persone di comprovata e documentata esperienza amministrativa o imprenditoriale o professionale o di particolare capacità nella gestione di aziende, enti e società e, in particolare, "almeno tre Consiglieri devono essere eletti fra i rappresentanti degli Enti territoriali consorziati ed almeno un consigliere deve essere eletto fra i rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese insediate nelle aree di sviluppo industriale".

Va rilevato che il Consorzio ASI *omissis* non è riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, la quale, nel definire il perimetro della "pubblica amministrazione", richiama "le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni" in quanto aperto anche alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti territoriali (l'art. 3 dello Statuto indica quali altri soggetti che partecipano al Consorzio: *omissis*; *omissis*; *omissis*).

Si tratta, invece, di un ente pubblico economico: così è qualificato dall'art. 2 comma 1 della legge regionale della *omissis* ("Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale"), che stabilisce: «I Consorzi sono enti pubblici economici per l'infrastrutturazione e la gestione di aree produttive di particolare rilevanza regionale».



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

A tal riguardo, l'art. 1, comma 1, d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 prevede che le disposizioni del decreto si applicano al «conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico». L'art. 1, comma 2, lett. b), declina la definizione degli enti pubblici - economici o non economici - di cui al comma 1, nel modo che segue: «gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico ovvero i cui amministratori sono da questi nominati».

La scelta legislativa di distinguere tra «pubbliche amministrazioni» (lett. a)) ed «enti pubblici» (lett. b)) definisce in modo ampio l'ambito di applicazione della disciplina su inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, includendovi così tutti gli enti pubblici, tra i quali gli enti pubblici economici, pur se non contemplati dall'art. 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che segna il perimetro delle «pubbliche amministrazioni».

3. Sulla applicabilità del d.lgs. n.39/2013 agli enti pubblici economici.

La legge n. 190 del 2012 ha inteso ricomprendere nel novero dei soggetti tenuti all'applicazione delle disposizioni di prevenzione della corruzione anche gli enti pubblici economici, atteso che, anche per la natura delle funzioni svolte, essi sono esposti ai medesimi rischi che il legislatore ha voluto prevenire per le pubbliche amministrazioni, per le società, e gli altri enti di diritto privato controllati o partecipati. In particolare, l'art. 1, comma 49, l. 6 novembre 2012, n. 190 ha conferito al Governo la delega «ad adottare [...] uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi [...] nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico [...]».

Una recente pronuncia del Consiglio di Stato ha escluso che l'inclusione degli enti pubblici economici nell'ambito di applicazione del d.lgs. n.39/2013 potesse configurare un contrasto con i principi della legge di delega, in quanto il successivo «art. 1, comma 50, lett. d), n. 3) della l. 190/2012 precisa che il legislatore delegato è tenuto a ricomprendere nell'ambito degli incarichi oggetto della disciplina anche «gli incarichi di amministratore di ente pubblico e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico»: non distingue, a tali fini, tra enti pubblici economici ed enti pubblici non economici» e, inoltre «Per indentificare l'ambito di applicazione della disciplina su inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi è a quest'ultima disposizione che si deve guardare, poiché espressamente riferita agli incarichi da disciplinare; non alla prima che attiene, più ampiamente, all'ambito soggettivo della materia dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali e di responsabilità nelle pubbliche amministrazioni» (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 126/2018).

Si sottolinea, dunque, che la ratio sottesa alla legge n. 190 del 2012 e ai decreti di attuazione appare quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Infatti, come evidenzia il Consiglio di Stato nella citata sentenza “... sottrarre a siffatta disciplina gli enti pubblici economici contrasterebbe tanto con la ratio della delega quanto con il principio di uguaglianza, generando asimmetrie irragionevoli con le società partecipate da soggetti pubblici che svolgono la medesima attività di impresa degli enti pubblici e alle quali la disciplina si applica” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 126/2018).

L’Autorità si è più volte espressa nel senso di ricomprendere gli enti pubblici economici nella definizione di ente pubblico di cui all’art. 1, comma 2, lettera b) del d.lgs. 39/2013; si vedano, a titolo di esempio:

- orientamento n.13 del 22 aprile 2015 e n. 15 del 30 aprile 2015, relativo alle aziende speciali costituite per la gestione dei servizi pubblici locali (ai sensi del d. lgs. 267/2000), qualificabili come enti pubblici economici, che vanno ricondotte nella definizione di “ente pubblico” contenuta nell’art. 1, comma 2, lett. b) del predetto decreto;
- orientamento n.16 del 6 maggio 2015, secondo cui sussistere l’ipotesi di inconferibilità prevista dall’art. 7, comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 39/2013, nei casi in cui venga conferito un incarico di presidente di un’azienda speciale consortile a colui che nei due anni precedenti abbia ricoperto o attualmente ricopra la carica di commissario straordinario del medesimo ente. Le aziende speciali costituite per la gestione delle aree naturali protette (ai sensi del d.lgs. 267/2000) sono, infatti, qualificabili come enti pubblici economici e vanno ricondotte, ai fini dell’applicabilità del d.lgs. 39/2013, nella definizione di “ente pubblico” contenuta nell’art. 1, comma 2. lett. b) del predetto decreto legislativo.

Dal quadro normativo tratteggiato e dai precedenti orientamenti di questa Autorità emerge con evidenza l’intenzione del legislatore di includere gli enti pubblici economici e, dunque, anche il Consorzio ASI *omissis*, fra i soggetti destinatari delle disposizioni del d.lgs. n. 39/2013.

4. Sul rapporto tra il d.lgs. n. 39/13 e la legge regionale della *omissis* (“Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale”)

Il RPCT del Consorzio ASI *omissis* evidenzia un presunto contrasto normativo tra le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 39/13 e la legge regionale della *omissis*, atteso che quest’ultima prevede l’assegnazione della maggioranza dei seggi nell’ambito del consiglio di amministrazione a “rappresentanti” degli enti territoriali consorziati (*omissis*), ciò che sembrerebbe in contrasto con le disposizioni ostative dell’art. 7, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 39/13.

In merito si evidenzia che la locuzione di “rappresentanti” non pare debba essere riferita in modo esclusivo a soggetti che ricoprano un mandato elettivo, come i componenti della giunta e del consiglio comunale, cui il citato articolo 7 preclude di assumere – se non dopo che sia decorso il cd. “periodo di raffreddamento” – la carica di amministratore di un ente pubblico che insiste nel medesimo territorio.

Al contrario, la norma regionale sembra semplicemente indicare dei soggetti che possano in qualche modo rappresentare l’ente territoriale consorziato, allo stesso modo in cui si garantisce anche “la



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

presenza all'interno dell'organo di una rappresentanza delle associazioni di categoria delle imprese insediate nelle aree di sviluppo industriale”.

In ogni caso, qualora vi fosse un eventuale contrasto tra una normativa regionale e le disposizione del d.lgs. n.39/2013, si ricorda che ai sensi dell'articolo 22 del medesimo decreto: “Le disposizioni del presente decreto recano norme di attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico.”.

L'Autorità ha chiarito, in più occasioni, la portata di tale disposizione; si rinvia, ad esempio, alla delibera n. 284 del 13 gennaio 2016 secondo cui: “Un criterio territoriale non uniforme, infatti, sembra inidoneo a soddisfare l'esigenza di evitare le concrete situazioni di conflitto. Alla stregua di tale interpretazione, incompatibilità e inconfiribilità, che si richiamano al combinato disposto degli artt. 97 e 54 Cost., rientrano tra i principi generali dell'ordinamento giuridico e se ne può sostenere un'attrazione alla competenza esclusiva dello Stato. Pare, infatti, non trascurabile che una disomogeneità sensibile di discipline, anche in senso più rigoroso tra una Regione e l'altra, rischia di frustrare lo scopo del legislatore di garantire l'imparzialità degli incarichi dirigenziali e amministrativi di vertice, ad esempio, incoraggiando il fenomeno del turismo degli incarichi tra Regioni contigue oppure alterando o vanificando la strategia di vigilanza che la legge ha previsto unitariamente in capo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 16, D.lgs 39/13) e le altre esigenze unitarie di disciplina che traspaiono dai correlati atti normativi (ad es si consideri l'esigenza unitaria che emerge dal Piano Nazionale Anticorruzione) nel dato momento storico e che necessariamente richiede una unitaria e omogenea organizzazione delle amministrazioni pubbliche. Così intesa la materia dell'anticorruzione, si ritiene che il fondamento costituzionale che poggia sul canone della buona amministrazione (art. 97, Cost.) e sul dovere di disciplina e onore delle funzioni pubbliche (art. 54 Cost.) sia tale da postulare una competenza legislativa statale che vale sia per lo Stato che per tutte le amministrazioni pubbliche anche regionali o locali.”.

5. Sulla natura dell'incarico di Presidente dell'ASI omissis, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. l) del d.lgs. n. 39/13.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. l) del d.lgs. n. 39/2013, devono intendersi “per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.”.

Con riferimento al requisito delle deleghe gestionali dirette in capo al Presidente del Consorzio ASI *omissis*, il RPCT sostiene che non sussiste l'esercizio di poteri gestori da parte del Presidente del Consorzio ASI *omissis*, sia sulla base del disposto statutario che sulla base delle funzioni effettivamente svolte.

Tale considerazione risulta essere priva di pregio.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

In base a quanto stabilito dallo Statuto si evince, infatti, che l'incarico di Presidente del Consorzio ASI di *omissis* rappresenta un incarico di amministrazione avente ad oggetto funzioni di amministrazione in senso stretto e non di mera rappresentanza di interessi e, pertanto, attribuisce al medesimo funzioni gestionali dirette.

In merito, l'articolo 12 dello Statuto del Consorzio, dedicato ai "Compiti del consiglio di amministrazione" prevede che:

"Il Consiglio di amministrazione è l'organo preposto alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente ed esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente agli altri organi statutari. E così in via esemplificativa e non tassativa:

- a) nomina il Direttore Generale e ne determina il trattamento economico;
- b) elabora il programma triennale di attività ed il piano annuale economico e finanziario attuativo del programma triennale, nonché la proposta di bilancio di esercizio;
- c) approva le politiche del personale ed i piani di ristrutturazione;
- d) approva i progetti di opere pubbliche ad iniziativa del Consorzio, i piani di esproprio generali o particolari, nonché i capitolati, i bandi ed i disciplinari di gara;
- e) nomina i dirigenti e ne delibera la collocazione;
- f) approva l'assegnazione ed alienazione di suoli, gli atti e contratti consortili;
- g) determina le tariffe ed i prezzi per i servizi resi dal Consorzio o dalle società da esso partecipate, perseguendo il pareggio tra costi e ricavi;
- h) esamina ed approva periodicamente la relazione del Direttore Generale sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione, nonché sui dati degli atti e contratti consortili."

Ancora, giova evidenziare le seguenti disposizioni dello Statuto:

- l'art. 14 secondo cui "Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale tra i componenti del Consiglio di amministrazione" e, ancora: "Il Presidente inoltre adotta le decisioni relative alle esecuzioni di contratti e convenzioni e cura che venga data attuazione ad ogni altra decisione deliberata dall'Assemblea Generale o dal Consiglio di amministrazione";

- l'art. 13, comma 3 secondo cui "Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente".

In merito, occorre richiamare nuovamente la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 126/2018, nella parte in cui, dopo aver elencato i numerosi compiti attribuiti al "comitato direttivo", organo preposto alla gestione dell'ente, si sostiene che: "(...)Per il solo fatto, dunque, che è membro del comitato direttivo, al presidente sono assegnate funzioni di gestione. D'altra parte tra i suoi compiti rientra anche la vigilanza sul buon andamento delle attività consortili, che ben può condurre all'adozione di atti di gestione".

Pertanto, l'incarico ricoperto dal sig. *omissis*, quale Presidente del consiglio di amministrazione del Consorzio ASI *omissis*, appare riconducibile all'ambito applicativo dell'art. 1, comma 2, lett. l) del d.lgs 39/2013.

Sul potere di accertamento dell'ANAC.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

L'ANAC ha uno specifico potere di controllo e di accertamento sulle ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità disciplinate dal d.lgs. 39/2013 ed, in generale, sulla corretta applicazione della suddetta normativa.

In particolare, come già evidenziato in premessa, l'art. 16, comma 1 del d.lgs. 39/2013 individua nell'ANAC l'Autorità competente a vigilare "sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi".

Recentemente il suddetto potere è stato oggetto di una sentenza del Consiglio di Stato, il quale ne ha escluso la natura meramente ricognitiva, affermandone il carattere costitutivo-provvedimentale.

Più precisamente, il potere di accertamento attribuito all'ANAC dall'art. 16, co. 1, d.lgs. 39/2013 si sostanzia in un provvedimento di accertamento costitutivo di effetti giuridici e come tale impugnabile davanti al giudice amministrativo, potere in cui è compreso il potere di dichiarare la eventuale nullità dell'incarico. (cfr. Cons. Stato n. 126/2018, sopra già citata).

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

- l'inconferibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 39/2013, dell'incarico di Presidente del Consorzio ASI di *omissis* a colui che, alla data di conferimento dell'incarico ed attualmente, ricopre la carica di sindaco del comune di *omissis* e la conseguente nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n.39/2013;
- il RPCT del Consorzio ASI *omissis*, all'esito dell'accertamento compiuto dall'Autorità, deve contestare la rilevata cause di inconferibilità al soggetto cui è stato conferito l'incarico e ai soggetti che, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013, siano astrattamente possibili destinatari della sanzione inibitoria;
- il procedimento deve essere avviato nei confronti di tutti coloro che, alla data del conferimento dell'incarico, erano componenti dell'organo conferente, ivi inclusi i componenti medio tempore cessati dalla carica, tenendo conto dell'effettivo ricorrere e del grado della responsabilità soggettiva dell'organo che ha conferito l'incarico;
- il termine di tre mesi di cui all'art. 18, c. 2 del d.lgs. n. 39/2013 decorre dalla data di comunicazione del provvedimento conclusivo del procedimento instaurato dal RPCT nei confronti dei soggetti conferenti;
- i componenti dell'organo non possono per tre mesi conferire tutti gli incarichi di natura amministrativa di loro competenza ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto 39/2013, così come definiti dall'art. 1, comma 2;



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

- la sanzione ex art. 18 non trova applicazione nei confronti dei componenti cessati dalla carica nell'esercizio delle funzioni attinenti ad eventuali nuovi incarichi istituzionali: tuttavia, la stessa tornerà applicabile, per la durata complessiva o residua rispetto al momento della cessazione della carica, qualora i medesimi soggetti dovessero nuovamente entrare a far parte dell'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 17 maggio 2018.

Il Segretario, Maria Esposito